STATUTO DEL "CONSORZIO DI TUTELA DEL POMODORO S.MARZANO DEL-

L'AGRO SARNESE-NOCERINO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

A tutti gli effetti di legge, è costituito un consorzio volontario ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che assume la denominazione di "CONSORZIO DI TUTELA DEL POMODORO S. MARZANO DELL'AGRO SARNESE - NOCERINO".

ARTICOLO 2

Il Consorzio ha la Sede Sociale in Sarno (Sa) alla via Lanza-ra, 27

ARTICOLO 3

La durata del Consorzio è fissata in anni cinquanta e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 4

- Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino":
- 1) promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche ed implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino";
- 2) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igieni-co-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- 3) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino" anche attraverso l'informazione del consumatore;
- 4) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP" Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino";
- 5) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente Statuto il marchio consortile (qualora adottato), il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- 6) conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;
- 7) tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria in Italia e



all'Estero, e vigilare affinche, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente di illegittimamente, anche riferiti categorie merceologiche diverse la dicitura "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino", il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino", il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

- 8) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza, la diffusione della DOP "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
- 9) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- 10) collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14 comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza.

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

ARTICOLO 5

La zona di produzione e di trasformazione del "Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino (DOP)" è indicata nel relativo disciplinare di produzione.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 6

E' ammesso l'accesso al Consorzio in forma singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela, che siano iscritte in una o entrambe le categorie previste dall'art.2, lett.c), del D.M. del 12 aprile del 2000, n.61414. In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia la delega richiesta. Per la "filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati", di cui all'art. 2, lett.c), del D.M. del 12 aprile 2000, n.61414, le categorie sono le seguenti:

- 1) Agricoltori;
- 2) Imprese di lavorazione;
- 3) Confezionatori.



Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli criani sociali come brevisto dall'art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato all'art.3 e art. 4, lett. b) del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61413. Nello specifico alla categoria delle imprese di lavorazione dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività pari al 66% (sessantasei per cento), mentre il restante 34% (trentaquattro per cento) dovrà essere ripartito tra la categoria degli agricoltori e quella dei confezionatori.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all'Organismo di Controllo pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

ARTICOLO 7

Coloro che intendano aderire dovranno presentare i seguenti documenti:

- a) domanda di ammissione;
- b) certificato della Prefettura comprovante la regolare iscrizione nel Registro delle Cooperative, se trattasi di società cooperativa o decreto di riconoscimento a comprova della personalità giuridica per le associazioni;
- c) copia della delibera dell'organo sociale competente a decidere l'adesione al Consorzio, se soggetti diversi dalle persone fisiche;
- d) estratto del libro dei soci firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se trattasi di Cooperativa;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- f) certificato del Tribunale attestante che il richiedente o l'impresa dallo stesso rappresentata è nel libero esercizio delle sue funzioni e non è in stato fallimentare.

Per le imprese di lavorazione:

- a) domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) certificato della C.C.I.AA:
- c) copia dell'atto deliberativo dell'Organo Sociale deliberante.
- Gli agricoltori, le imprese di lavorazione ed i confezionatori che aderiscono al Consorzio, dovranno dimostrare di essere regolarmente iscritti all'Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblico o privato.

ARTICOLO 8

Sulle domande di ammissione, redatte su apposito modulo ove siano indicati tutti gli elementi necessari, decide il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa. In caso di rifiuto della domanda di ammissione del socio da parte del CdA, lo stesso potrà adire il Collegio Arbitrale, e comunque in ogni caso l'autorità giudiziaria ordinaria.



ARTICOLO 9

Il socio ammesso deve rersare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una quota di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza del Consorzio aumentino la rispettiva quota sociale.

ARTICOLO 10

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000 n. 410, art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono posti a carico di:

- a) tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art.
- 4, del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non puo' superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3, del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo di controllo privato o dall'autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idonea ad essere certificata a DOP.

Sono poste a carico delle categorie individuate all'art. 4 del D.M. 61413, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'art.2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n.526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

ARTICOLO 11

I consorziati perdono la qualità di socio per recesso, decadenza ed esclusione.

Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio: per giusta causa, per cessata produzione e per il trasferimento dell'attività in altro luogo. In tal caso risponderà nei confronti del Consorzio per le obbligazioni assunte nel corso dell'esercizio di riferimento.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non abbia eseguito il pagamento della quota sociale e/o gli altri versamenti previsti. La decadenza è deliberata dopo che siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviata dagli amministratori a mezzo lettera



raccomandata A.R.

infrazioni allo Statuto, al regolamento approvato dal M.I.P.A.A.F. e al disciplinare di produzione approvato in ambito europeo o che comunque abbia agito in maniera da arrecare danni al Consorzio ed alla Categoria di appartenenza.

ARTICOLO 12

Contro le deliberazioni di cui all'art. 8 e quella di esclusione a norma dell'art. 10, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, del provvedimento, al Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 13

La perdita della qualità di socio, da qualunque motivo dipenda, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati e la quota di partecipazione accresce proporzionalmente quella degli altri (art. 2609 c.c.).

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -

ARTICOLO 14

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile, che è variabile ed è formato da quote del valore minimo di lire unmilione;
- b) dalla riserva ordinaria, costituita dalla quota dei residui attivi, di cui all'art. 15 e dalla quota di ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per i primi due esercizi sociali la tassa di ammissione è determinata nella misura che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta;

- c) dalle riserve straordinarie, costituite a copertura di particolari rischi;
- d) da ogni cespite che pervenga, a qualunque titolo, al Consorzio e nei limiti di cui all'art.14 della legge 526/99;
- e) da ogni contributo che dovesse pervenire da Enti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di cia-

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consortile previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

ARTICOLO 16

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno attribuiti a fondi di riserva.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 17

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea generale dei soci;



- b) il Constallo di Amministrazione;
- ci il Collegio Sindacale Sindaco Unico:
- d) il Collegio Arbitrale.

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 18

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Organismo di Controllo pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari el Forestali ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviare ai soci, a mezzo raccomandata a mano, pec, fax almeno otto giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché della data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima. La convocazione potrà avvenire, altresi anche mediante affissione di apposito avviso murale presso la sede sociale del Consorzio e con la pubblicazione su organi di informazione.

ARTICOLO 19

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del totale dei soci.

In tale ultimo caso se gli amministratori, o, in loro vece, i sindaci non provvedano, la convocazione è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2367 del C.C.

- E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio annuale;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale;
- c) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- d) la determinazione degli eventuali compensi agli amministratori e sindaci, a norma dei successivi articoli.

Quando particolari esigenze lo richiedano, a giudizio e previa delibera del consiglio di amministrazione, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 20

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque ne sia l'oggetto, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti



validi. le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei vati dei soci presenti o rappresentati ati aquiminta. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 21

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulla variazione della sede;
- d) sullo scioglimento anticipato del consorzio;
- e) sulla nomina e poteri dei liquidatori;
- f) sulle modificazioni del disciplinare di produzione.

Le modifiche dello Statuto e del disciplinare di produzione devono essere approvate dal M.I.P.A.A.F..

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Nei casi di cui alle lettera a), b) e c) del presente articolo, i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2437 c.c.

ARTICOLO 22

Ciascun consorziato ha diritto di voto.

Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità eventualmente determinata per classi, del prodotto controllato o certificato, del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente controllata o certificata per ciascuna categoria dall'Organismo di Controllo pubblico o privato.

Qualora il consorziato svolga contemporaneamente l'attività produttiva di agricoltore, impresa di lavorazione e confezionatore, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma di singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata. Detto valore rappresenterà il peso di ogni singola categoria per il periodo di tempo che va da una certificazione fino a quella nuova operata dall'Organismo di Controllo. Il tutto nel rispetto dell'articolo 5 e 6 del D.M. del 12.04.2000.

In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio, non amministratore o sindaco, mediante delega scritta fina ad un massimo di due (2) deleghe.



ARTICOLO 23

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza, l'assemblea può nominare il Presidente scegliendolo tra i consiglieri presenti. L'assemblea nomina il segretario anche fra i non soci. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dal Notaio, se è richiesta la sua presenza. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 24

Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 o 9 membri. Gli amministratori vengono eletti: il 66% (sessantasei per cento) da scegliersi nell'ambito delle imprese di lavorazione della filiera ortofrutticola e cereali trasformati (art.4 lettera c) D.M. 12.4.2000); il restante 34% (trentaquattro per cento) sarà scelto nell'ambito degli agricoltori (art.2 lettera C) del D.M. 12.4.2000) e dei confezionatori. Il tutto così come disposto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 12.4.2000 e ciò al fine di garantire una equilibrata

rappresentanza delle categorie dei produttori agricoli, delle imprese di lavorazione e dei confezionatori nella filiera produttiva interessata alla D.O.P...

Il Consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge il Presidente e un Vicepresidente, il Comitato esecutivo e ne stabilisce i poteri.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Al fine di garantire la pari rappresentanza delle due categorie, verrà alternativamente eletto un presidente espressione degli agricoltori/confezionatori ed uno espressione delle imprese di lavorazione industriale. Pari alternanza sarà osservata per l'elezione dei vicepresidenti.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, quando lo reputi necessario, oppure su domanda motivata di almeno due terzi dei consiglieri o del collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax, pec o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono valide quando intervenga la maggio-



ranza dei membri.

Le deliberarioni sono sempre prese a maggioranza assoluta del voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri, oppure quando si tratti di questioni od affari in cui qualcuno dei componenti del Consiglio dei Sindaci abbia interesse diretto.

Il Consigliere od il Sindaco personalmente interessato nelle questioni che si discutono, deve astenersi dal voto.

A parità di voto, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni segrete, la parità comporta reiezione della proposta.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

ARTICOLO 27

Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri eletti dall'assemblea si procede ai sensi dell'art. 2386 del C.C.. Gli altri provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri nominati devono rappresentare la stessa categoria dei consiglieri sostituiti. I consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 28

- Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- a) di eleggere al suo interno nella prima seduta il Presiden-
- te del Consiglio di Amministrazione ed il vicepresidente ed
- il Comitato esecutivo;
- b) curare l'esecuzione di tutti i deliberati della Assemblea;
- c) fornire i bilanci del Consorzio;
- d) prendere atto dell'approvazione da parte del M.I.P.A.A.F. del regolamento interno e deliberare accogliendo il parere dell'amministrazione;
- e) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati ed istituti di credito, f) assumere e licenziare il direttore, gli operai ed impiegati, fissarne la retribuzione e le mansioni sempre nei limiti e nel rispetto dell'art.14 della legge 526/99;
- g) deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto dei macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi consortili, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art.14 della legge 526/99;
- h) svolgere l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 14, comma 15 e ss., della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
- i) deliberare sulla nomina di procuratori ad lite in o ad ne-! gotium;



- deliberare su tutte le operazioni finanziaria, commerciali ed impositiari necessaria per il ragulunzimento dell' sconi del Consorzio, comprese quelle ipotecarie con la facoltà di assentire all'iscrizione ed alle cancellazioni ipotecarie, esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
- k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- 1) vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari della contabilità;
- m) predisporre un apposito regolamento interno, da sottoporre preventivamente alla approvazione del M.I.P.A.A.F. per il funzionamento economico e finanziario;
- n) fare quanto altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente, per disposizione di legge o del presente statuto, riservato all'Assemblea.

ARTICOLO 29

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso ogni autorità, ente o persona con facoltà di transigere e conciliare, anche in materia di imposta e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie anche ad enti pubblici e di provvedere a quanto altro occorre per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questi, da un consigliere designato dal Presidente medesimo.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 30

L'Organo di Controllo è formato da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La retribuzione del sindaco unico deve essere fissata dall'assemblea prima della nomina e per tutta la durata della carica; il sindaco dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 31

- Il sindaco unico deve controllare l'Amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite alle risultanze dei libri o delle scritture contabili.
- Il Sindaco unico deve anche:
- a) accertare che la valutazione del patrimonio consortile venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del consorzio nonché quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;
- d) intervenire all'adunanza dell'assemblea e del Consiglio di



Amministrazione;

e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amuninistratori.

L'attività di controllo del sindaco unico ha cadenza trimestrale. Il Sindaco unico ha tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 32

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione.

Provvederà inoltra alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 33

Il Consorzio si intende sciolto di diritto nei casi previsti dal C.C. L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio con la maggioranza prevista dall'art.19.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio deve provvedere alla nomina dei liquidatori, preferibilmente fra i soci e/o rappresentanti di soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 34

Nel caso di cessazione del consorzio, l'intero patrimonio consortile, salvo rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a favore della cooperazione agricola del mezzogiorno, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea.

ARTICOLO 35

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, delle leggi, decreti e delle leggi speciali in materia.

FIRMATO:

TOMMASO ROMANO

ILARIA ACERRA NOTAIO (SEGUE SIGILLO)

